



# **Città di Troia**

Provincia di Foggia

Segreteria del Sindaco

protocollo@comune.troia.fg.it – protocollo@pec.comune.troia.fg.it

**Ordinanza Sindacale n. 9 del 18/06/2026**

**Oggetto: ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE TEMPORANEA PERIODO ESTIVO VIA REGINA MARGHERITA E PIAZZE COMPRESSE.**

## **IL SINDACO**

**PREMESSO CHE** il Centro storico del comune di Troia (FG) soffre, in particolare nel periodo estivo, di una congestione pedonale accentuata dalla specificità dei luoghi con un tessuto urbanistico - architettonico caratterizzato da edifici prospicienti a strade di dimensioni ridotte e senza marciapiedi con attività commerciali aggettanti direttamente su dette strade;

per la particolare conformazione del territorio, composto da strade prevalentemente senza marciapiedi che nel periodo estivo vengono visitate da numerosi turisti, con particolare riferimento alle aree delle piazze comprese all'interno del centro storico, si creano situazioni di affollamento eccezionali, per l'enorme flusso pedonale, con intralci e impedimenti al transito anche di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza compromettendo gli standard minimi di sicurezza;

**CONSIDERATO CHE** nel programma di questa Amministrazione Comunale rientra la promozione del centro storico, come luogo di identità culturale e civile, di aggregazione sociale e di valorizzazione urbana, con l'obiettivo primario di incentivare la valorizzazione partecipata del centro storico.

**CONSIDERATO CHE** gli ordinari provvedimenti adottati e previsti dalla normativa vigente, in particolari periodi e condizioni, non sono efficaci a garantire l'insorgenza di gravi pericoli per la sicurezza urbana;

**RITENUTO** opportuno di dover adottare idonee misure a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, mediante un provvedimento di chiusura del transito e di divieto di sosta nei confronti di ogni genere di veicolo, compresi monopattini e bici, istituendo un'isola pedonale lungo via Regina Margherita e Piazze del Centro Storico, per l'intero tratto compreso tra l'intersezione di Piazza Martiri D'Ungheria e Piazza Maitilasso, per il periodo compreso tra il 01/07/2026 ed il 31/08/2026, tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano la sicurezza urbana;

## **VISTI:**

- Gli artt. 6 e 7 del codice della strada, approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, secondo cui i Comuni possono con proprie ordinanze, nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;
- Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

## **ORDINA**

*per i motivi di cui in premessa, che si intendono espressamente richiamati.*

**L'interdizione al traffico veicolare ed il divieto di sosta**, nei confronti di ogni genere di veicolo, compresi monopattini e bici, istituendo un'isola pedonale lungo via Regina Margherita e Piazze del Centro Storico, per l'intero tratto compreso tra l'intersezione tra Piazza Martiri D'Ungheria e l'intersezione con Piazza Maitilasso, per il periodo compreso tra il 01/07/2026 ed il 31/08/2026, tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano la sicurezza urbana;

Il divieto non si applica ai mezzi di soccorso, ai mezzi di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S., ai veicoli condotti dai disabili che dovranno parcheggiare negli appositi stalli a loro riservati, nonché ai veicoli di proprietà o condotti dai residenti in dette vie o piazze che hanno necessità di raggiungere i box-auto ivi esistenti, i quali tuttavia, dovranno procedere a velocità ridotta passo d'uomo, qualora non vi siano in corso manifestazioni pubbliche, autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

## **DISPONE**

L'installazione della conseguente adeguata segnaletica;

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio on line e sul sito web dell'Ente;

La trasmissione della presente ordinanza ad ogni effetto e conseguenza di legge a:

Prefettura di Foggia;

Comando Carabinieri di Troia (FG);

Centrale operativa del Pronto Soccorso di Foggia;  
Comando VVFF di Foggia;  
Comando Polizia Locale;  
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale.

### **AVVISA**

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente, ed alle Forze dell'Ordine che operano sul territorio di reprimere a norma di legge ogni infrazione alla medesima, ricorrendo anche alla rimozione forzata dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di BARI, ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 18 giugno 2026

**IL SINDACO**  
Dott. Francesco CASERTA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Troia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCESCO CASERTA in data 18/06/2026